

19.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione n. 1134	19
Missioni vevoli nella seduta del 18 luglio 2001	3	(Sezione 1 – Ordini del giorno)	19
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 5	Interrogazioni	24
Procedimenti nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	7	(Sezione 1 – Stato delle conoscenze sui rischi derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito)	24
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8, 9	(Sezione 2 – Iniziative per contrastare il fenomeno dell'alcolismo)	24
Atti di controllo e di indirizzo	9	Interrogazioni a risposta immediata	25
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9	(Sezione 1 – Iniziative del Governo in relazione al fenomeno dell'immigrazione clandestina)	25
Disegno di legge di conversione (approvato dal Senato) n. 1195	10	(Sezione 2 – Attività professionale del sottosegretario onorevole Taormina)	25
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	10	(Sezione 3 – Iniziative per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, con particolare riferimento alla situazione in Calabria)	26
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	10	(Sezione 4 – Iniziative del Governo in relazione al fenomeno dell'immigrazione)	27
(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	11	(Sezione 5 – Politica del Governo rispetto ai redditi da lavoro dipendente)	27
(Sezione 4 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	11	(Sezione 6 – Politica del Governo in materia di scuola pubblica)	27
(Sezione 5 – Ordini del giorno)	15	(Sezione 7 – Prospettive di riforma degli ordini professionali)	28

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 18 luglio 2001.**

Aprèa, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Prestigiaco, Possa, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aprèa, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Prestigiaco, Possa, Selva, Stefani, Stucchi, Taormina, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 luglio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLI: « Norme per la valorizzazione dell'opera di Giacomo Puccini e per la tutela dei luoghi pucciniani » (1335);

CARLI: « Norme per l'abbattimento delle barriere della comunicazione e per la tutela dei cittadini sordi » (1336);

CAMINITI: « Norme in materia di docenza universitaria » (1337);

ALBONI: « Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili » (1338);

ABBONDANZIERI ed altri: « Istituzione del parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra » (1339);

SEDIOLI: « Norme per favorire la commercializzazione e l'impiego dell'etanolo e del biodiesel di origine agricola e prodotti derivati » (1340);

MARINELLO: « Norme per l'ingresso temporaneo dei beni culturali in Italia e istituzione del registro nazionale dei beni culturali » (1341);

FOTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina » (1342);

FOTI: « Disposizioni per consentire la ricezione delle sole trasmissioni televisive di emittenti private e per l'esonero dall'obbligo del pagamento del canone pubblico » (1343);

FOTI: « Disposizioni in materia di tutela degli edifici e dell'arredo urbano » (1344);

FOTI: « Agevolazioni fiscali per favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie » (1345);

FOTI: « Modifiche agli articoli 600-*bis* e 600-*ter* del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile » (1346);

FOTI: « Disposizioni in materia di trattamenti sanitari obbligatori per i tossicodipendenti » (1347);

FOTI: « Norme per la tutela del carattere storico, architettonico e ambientale e per la valorizzazione turistica dell'itinerario denominato "Via Francigena" » (1348);

FOTI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (1349);

FOTI: « Trattamento fiscale dei rimborsi spese percepiti dagli aderenti alle organizzazioni di volontariato » (1350);

FOTI: « Attribuzione delle controversie in materia di contributi di bonifica alla magistratura ordinaria in base alla competenza per valore » (1351);

FOTI: « Disposizioni in materia di soppressione dei consorzi di bonifica » (1352);

FOTI: « Norme in materia di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo » (1353);

FOTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » (1354);

FOTI: « Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione » (1355);

FOTI: « Disposizioni per incentivare le attività svolte dagli agricoltori in favore dell'ambiente » (1356);

FOTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso del metadone » (1357);

FOTI: « Norme in tema di indennità risarcitoria per violazione delle disposizioni sulle bellezze naturali e paesistiche » (1358);

FOTI: « Norme in materia di fondi rustici » (1359);

FOTI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti il sostituto d'imposta » (1360);

FOTI: « Nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato » (1361);

FOTI: « Abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di vincoli al licenziamento nelle imprese con più di quindici dipendenti » (1362);

ANGELA NAPOLI: « Norme relative alla composizione e all'elezione degli organi di governo degli atenei » (1363);

ANGELA NAPOLI: « Norme di sostegno per i tetraplegici, gli affetti da grave insufficienza intellettiva e i soggetti con *handicap* gravissimi » (1364);

BALLAMAN: « Istituzione del porto franco di Trieste » (1365);

BALLAMAN: « Disposizioni concernenti il regime fiscale del nucleo familiare » (1366);

BALLAMAN: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di esercizio dei *referendum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione » (1367);

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese mediche » (1368);

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in

materia di deducibilità delle spese sostenute per la frequenza di lezioni private » (1369);

DI GIANDOMENICO ed altri: « Riconoscimento al personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995 della validità triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro » (1370);

BURANI PROCACCINI: « Interventi per lo sviluppo della pataticoltura italiana » (1371).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 17 luglio 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:

« Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001 n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti » (1334).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 66, d'iniziativa dei deputati TARDITI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):

CONTENTO: « Modifica all'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabi-

lità dei componenti del collegio sindacale » (480) *Parere della I Commissione.*

I Commissione (Affari costituzionali):

MOLINARI: « Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio da parte dei dirigenti veterinari dipendenti delle aziende unità sanitarie locali » (272) *Parere delle Commissioni V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni in materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione » (169) *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VOLONTÈ: « Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione » (385) *Parere delle Commissioni I e VII;*

MUSSOLINI: « Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione » (407) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TURCO ed altri: « Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi » (691) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;*

BUTTI: « Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile in materia di privilegi sui crediti » (954) *Parere delle Commissioni I, XI e XIII.*

VI Commissione (Finanze):

BUTTI: « Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di riduzione dell'aliquota IRAP in favore dell'industria serica » (946) *Parere delle Commissioni I, V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

BUTTI: « Norme per l'esenzione dall'IVA gravante sui costi relativi a prestazioni alberghiere, ai servizi di ristorazione e sulle spese di alloggio e di ristorazione sostenute per scopi commerciali » (949) *Parere delle Commissioni I, V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*.

VII Commissione (Cultura):

BIELLI ed altri: « Delega al Governo per la definizione di un programma sperimentale di alfabetizzazione telematica e multimediale nelle aree depresse » (78) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV*;

COLA: « Trasformazione delle biblioteche annesse ai conservatori di musica in biblioteche statali musicali » (583) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

VIII Commissione (Ambiente):

STEFANI: « Delega al Governo per la razionalizzazione della rete stradale e degli interventi dell'ANAS » (28) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

GIANCARLO GIORGETTI: « Finanziamenti per interventi infrastrutturali al servizio delle strutture universitarie di Varese e Como » (56) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BOCCIA e DUILIO: « Interventi in materia di opere pubbliche » (264) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VENDOLA e RUSSO SPENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fondi ex GESCAL » (787) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI*;

ALBERTO GIORGETTI: « Nuove disposizioni in materia di classificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (801) *Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BUTTI: « Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali » (947) *Parere delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BUTTI: « Istituzione del consorzio del Lario e disciplina dei rapporti con il consorzio dell'Adda » (960) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

IX Commissione (Trasporti):

BUTTI: « Attribuzione all'idroscalo di Como della qualifica di aeroporto di interesse nazionale » (943) *Parere delle Commissioni I, V, VI*.

X Commissione (Attività produttive):

STEFANI: « Divieto della vendita di bevande ad alta gradazione alcolica nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade » (29) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IX e XII*;

SCIACCA ed alti: « Disposizioni per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo dei sistemi urbani » (83) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BONO: « Legge quadro sul turismo » (492) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla*

materia tributaria), VII, VIII, IX, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MOLINARI: « Disposizioni concernenti l'attività delle associazioni pro-loco » (564) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

MUSSOLINI: « Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro » (725) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

ANGELA NAPOLI: « Riconoscimento della qualifica di lavoro "usurante" per l'attività svolta dai docenti delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado » (754) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

XII Commissione (Affari sociali):

MOLINARI: « Concessione di un contributo annuo dello Stato in favore dell'ente morale 'Lega del Filo d'Oro' » (555) *Parere delle Commissioni I e V;*

MOLINARI: « Norme per l'impiego degli anziani autosufficienti in attività lavorative socialmente utili » (557) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TURCO ed altri: « Norme sul servizio civile volontario delle persone anziane e sulla promozione della loro partecipazione alla vita civica » (694) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ANGELA NAPOLI: « Rifinanziamento degli articoli 13, comma 4, e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate » (767) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

VALPIANA: « Regolamentazione del settore erboristico » (925) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio della pendenza di procedimenti nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 9 luglio 2001, Amedeo MATAACENA, già deputato nella XIII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Corte di appello di Reggio Calabria n. 307/98 R.G.A.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettere pervenute in data 12 luglio 2001, il deputato Vittorio SGARBI, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti rispettivamente un procedimento penale (tribunale di Palermo n. 3099/97 R.G.N.R.) ed uno civile (tribunale di Bergamo — atto di citazione avvocato Lucibello) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 18, 22, 23, 24, 30 maggio 2001, 4 e 6 giugno 2001, ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 25163, 28897, 31902, 37721 e 44110 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 37718 — *alla II Commissione (Giustizia)*;

n. 37674 — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

n. 38644 — *alla IV Commissione (Difesa)*;

nn. 41768, 43322, 43616 e 44000;

nn. 33313, 37708 e 41881 — *alla VI Commissione (Finanze)*;

nn. 24522, 24527 e 34684 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

nn. 22989, 28104, 37737 e 44109 — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

nn. 37822 e 44488 *alla IX Commissione (Trasporti)*;

nn. 18284 e 29168 — *alla XI Commissione (Lavoro)*;

nn. 28892, 30210 e 36440 — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 6 giugno 2001, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, copia del decreto ministeriale n. 43097, che apporta variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettere in data 28 giugno 2001, 2, 5 e 6 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 56369 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

nn. 43187, 55748, 56142 e 57164;

n. 33292 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

nn. 46558, 48057 e 57221 — *alla IX Commissione (Trasporti)*.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 luglio 2001, ha trasmesso il programma triennale 2001-2003 per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici 25 maggio 2001, n. 695.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione da Ministeri.

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqüies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 2001, che sono tutti trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoidicate Commissioni:

un decreto del 10 aprile 2001, tre del 12 aprile 2001, uno del 3 maggio 2001, uno del 31 maggio 2001, uno del 7 giugno 2001, uno dell'11 giugno 2001 e uno del 18 giugno 2001, del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti del 16 maggio 2001 e tre del 28 giugno 2001 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto del 14 maggio 2001, uno del 17 maggio 2001 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto del 27 giugno 2001 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione (Finanze)*;

un decreto del 18 aprile 2001, uno del 27 aprile 2001, uno del 2 maggio 2001, uno del 4 maggio 2001, uno del 15 maggio 2001 del ministro per i beni o le attività culturali — *alla VII Commissione (Cultura)*;

un decreto del 4 aprile 2001, quattro del 19 aprile 2001, tre del 2 maggio 2001,

uno del 17 maggio 2001 e uno del 25 maggio 2001 del ministro dei lavori pubblici — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

tre decreti del 3 aprile 2001, quattro del 15 maggio 2001 del ministro dell'ambiente — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

un decreto del 25 maggio 2001 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione (Lavoro)*;

un decreto del 24 maggio 2001 e uno del 25 maggio 2001 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

un decreto del 19 giugno 2001 del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

un decreto del 27 febbraio 2001 e uno del 23 aprile 2001 del ministro della sanità — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 luglio 2001, pagina 27, prima colonna, quinto rigo, sostituire il nome: Tarditi, con: Foti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 8 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2001, N. 199, RECANTE PROROGA DI TERMINI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (APPROVATO DAL SENATO) (1195)

(A.C. 1195 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2001 »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2001 ».

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1195 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 ».

(A.C. 1195 - Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), le parole: « fino al 31 luglio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 180 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 130 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — 2.1.2.3 — Finanziamento ordinario delle università statali) e, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero degli affari esteri — 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo).

(A.C. 1195 — Sezione 4)**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. In deroga a

quanto previsto al precedente comma 1, i materiali ad alto rischio ottenuti nei macelli di pollame possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità definite dal Ministero della Sanità »;

b) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti:

« fino al 31 dicembre 2001 »;

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001 »;

d) all'articolo 6, comma 1, le parole: « lire 150 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « lire 314 miliardi »;

e) all'articolo 7-bis, comma 2, lettera e), dopo la parola: « corrisposto » sono aggiunte le seguenti: « ai produttori agricoli »;

f) all'articolo 7-bis, comma 3, secondo periodo, la parola: « sentita » è sostituita dalle seguenti: « d'intesa con »;

g) all'articolo 7-ter, comma 5, secondo periodo, le parole: « una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è riservata » sono sostituite dalle seguenti: « il predetto limite di impegno è destinato »;

h) all'articolo 7-ter, comma 5, terzo periodo, le parole: « La residua quota del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « Ed inoltre »;

i) all'articolo 7-ter, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: « variazioni di bilancio » è aggiunto il seguente periodo: « I limiti di impegno decennale della concessione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al presente comma sarà iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni successivi »;

l) all'articolo 7-ter, comma 6, terzo periodo, le parole: « dieci dei quali desti-

nati alla » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzabili anche per la »;

m) all'articolo 7-ter, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni provvederanno a definire modalità di applicazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 effettuando compensazioni tra i fondi destinati alle azioni previste qualora la situazione della zootecnia regionale, causa l'emergenza BSE, ne richieda l'adattamento. A tal fine i benefici di cui sopra potranno essere erogati sotto forma di mutui, prestiti e/o contributi in conto capitale di pari ESL (equivalente sovvenzione lorda). Le regioni possono altresì destinare i suddetti fondi allo sviluppo di sistemi per lo smaltimento dei residui della produzione zootecnica "materiale a basso ed alto rischio, materiale a rischio specifico". Possono inoltre promuovere accordi di filiera per la costituzione di consorzi per la realizzazione di sistemi di smaltimento. Le regioni e province autonome possono altresì disporre di eventuali risorse integrative ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

ART. 1-bis. - Agli oneri derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 1, pari a lire 164 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come da ultimo determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica - 3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. 1. Rava, Sedioli, Preda, Ruzzante, Borrelli, Nannicini, Oliverio, Rossiello, Sandi, Stramaccioni, Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 01-bis. - 1. Nel caso di contaminazione ambientale e accidentale con farine animali in tracce dei mangimi desti-

nati all'alimentazione dei bovini e previo accertamento del comportamento incolpevole degli operatori interessati, il Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato ad introdurre la doppia determinazione analitica, qualitativa e quantitativa, nei relativi controlli, definendo un margine di tolleranza da determinarsi nel rispetto del principio della precauzione e sulla base di affidabili riscontri scientifici.

2. Nei casi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7-quater del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

1. 01. Peretti, Grillo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
MARCORA 1. 02.

All'articolo aggiuntivo Marcora 1. 02, al comma 1, dopo le parole: Al fine di assicurare aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 250 miliardi con le seguenti: 270 miliardi;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, determinati nel limite massimo di spesa di 270 miliardi di lire per l'anno 2001, si provvede attraverso gli accantonamenti dei fondi speciali del bilancio dello Stato per l'anno 2001: quanto a lire 162 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 35 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero per le politiche agricole e forestali, quanto a lire 5 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero

delle comunicazioni, quanto a lire 30 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero per il commercio con l'estero e quanto a lire 38 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero dei trasporti e della navigazione.

0. 1. 02. 1. (*Testo corretto nel corso della seduta*) Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 01-bis. — Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza causata nel settore zootecnico dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) disposti dall'articolo 7-bis, comma 2, lettere a), b), c) ed e) della legge 9 marzo 2001, n. 49 di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, la dotazione del fondo per l'emergenza BSE di cui allo stesso articolo 7-bis, comma 1 è incrementata di lire 250 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Gli interventi urgenti di cui al comma 1, disposti dall'articolo 7-bis, comma 2, lettere a), b), c), ed e) della legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, possono essere erogati in favore degli allevamenti purché i capi di detti allevamenti risultino iscritti presso le aziende sanitarie locali di competenza.

3. In sede di applicazione la dotazione aggiuntiva del «Fondo per l'emergenza BSE», di cui al comma 1, è destinata per lire 150 miliardi al finanziamento degli interventi posti a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, realizzati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 690/2001 del 3 aprile 2001, con specifico riferimento ai costi di macellazione, acquisto, trasporto e smaltimento dei bovini ricompresi nelle domande presentate dagli allevatori ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, lettera a), della legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto-legge 11 gennaio

2001, n. 1, non ancora abbattuti alla data del 1° luglio 2001 e la cui macellazione sia realizzata entro il 31 dicembre 2001.

1. 02. (*Testo corretto nel corso della seduta*) Marcora, Stradiotto, Rava, Sedioli, Preda, Banti, Santino Loddo, Meduri, Ruggieri.

ART. 1-bis

Al comma 1, sostituire le parole: dalla proroga dei termini con le seguenti: dalle modificazioni.

1-bis. 1. Burani Procaccini.

Al comma 1, sostituire le parole da: 180 miliardi fino alla fine del comma, con le seguenti: 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della legge medesima. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 1-bis. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

Al comma 1, sostituire le parole da: 180 miliardi, sino alla fine del comma con le seguenti: 150 miliardi per l'anno 2001 si provveda a carico del Fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della legge medesima. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 1-bis. 4.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: , quanto a lire 130 miliardi fino alla fine del comma, con le seguenti: mediante istituzione, a decorrere dal 1° agosto 2001, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

1-bis. 2. Giordano, Titti De Simone, Vendola, Mantovani.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
1-BIS.01 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 1-bis. 01 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino *con le seguenti:* non sono dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, fino.

Conseguentemente:

al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore *con le seguenti:* non sono dovuti dalla data di entrata in vigore.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 25 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla

legge n. 388 del 2000 (Ministero del tesoro - 3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei ministri).

0. 1-bis. 01. 1. Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Piglionica.

All'articolo aggiuntivo 1-bis.01 del Governo, comma 1, sostituire le parole: 14 febbraio 2001, n. 8 e fino al 31 dicembre 2001, *con le seguenti:* 14 febbraio 2001, n. 8 e fino al 15 dicembre 2001.

0. 1-bis. 01. 2. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. - 1. All'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2001, n. 8 » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 31 dicembre 2001 »;

b) al comma 3, le parole: « per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001 ».

2. In caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato II, comma 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia« .

1-bis. 01. Governo.

(Approvato)

(A.C. 1195 — Sezione 5)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il modo con cui è stata affrontata nel nostro Stato l'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina, BSE, non può di certo assurgere a motivo di vanto o a comportamento esemplare per farne tesoro come esperienza positiva passata e caso edificante da imitare per il futuro;

i diversi Stati dell'Unione, durante la crisi per BSE, raramente hanno adottato identiche misure di controllo, di prevenzione e di informazione, creando così sperequazioni tra i differenti soggetti che sono stati interessati dalla malattia. In Italia ha avuto grande spazio l'emotività e l'eccessivo protagonismo sia di autorevoli esponenti del mondo della politica, sia di soggetti del settore della ricerca scientifica: le loro dichiarazioni, spesso strumentali e prive di reali riscontri di merito, hanno contribuito ad aggravare i già ingenti danni provocati dalla comparsa di nuovi casi di encefalopatia;

è stato provocato un grande disorientamento nei consumatori che non hanno potuto avere notizie e dati certi nel momento in cui maggiore era la loro richiesta di garanzie e di informazioni rassicuranti sui concreti rischi che si correvano consumando alimenti e carni di origine bovina. In tali circostanze non poteva che verificarsi il bando totale del consumo della carne bovina nell'alimentazione quotidiana;

il rischio di dover abbattere tutti i capi di un allevamento in cui si riscontri un caso di BSE, ha provocato seri danni anche ad allevatori che praticano tecniche di allevamento naturali e dove è proibito l'uso di proteine animali. Durante l'attuale annata agraria non si è potuto dar seguito alle antiche usanze della « Transumanza » e degli « Alpeggi », ciò per evitare che nel

possibile verificarsi anche di un solo caso epidemiologico positivo, tutto l'effettivo del capo di appartenenza, formato dall'unione dei capi di differenti allevatori partecipanti allo spostamento, si dovesse indiscriminatamente abbattere. I costi sopportati da questi allevatori sono stati pesanti e non risarciti;

gli allevatori interessati da casi positivi di BSE ed a cui è stato abbattuto l'intero allevamento, non hanno certezza sui tempi in cui verranno indennizzati e gli stessi indennizzi non corrispondono al reale valore delle mandrie eliminate;

all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro della sanità del 7 gennaio 2000 è prescritto che, in caso di conferma della diagnosi di BSE, si adotti « l'abbattimento, sotto controllo ufficiale, di tutti gli animali delle specie in questione presenti nell'azienda infetta e la distruzione delle relative carcasse mediante incenerimento »;

la misura in oggetto, data la sua rigidità, ha suscitato forti perplessità e contrarietà sia da parte dei soggetti preposti a gestire le misure di sorveglianza e di repressione della BSE, sia, soprattutto, da parte degli allevatori interessati;

in effetti, dovendo garantire e tutelare i consumatori, evitare la diffusione della malattia, gestire in modo efficace l'emergenza in atto e, soprattutto, eliminare con assoluta certezza qualsiasi rischio di BSE, l'abbattimento dell'intero allevamento in cui si riscontra un capo positivo alla BSE, è un provvedimento grave ma inevitabile. Identico discorso vale quando non è disponibile una disciplina fondata su norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali che non offre un adeguato livello di protezione della salute. Solo in tali circostanze, vista la gravità dei rischi che la BSE presenta per la salute umana e animale, si rende opportuno adottare anche la norma dell'abbattimento dell'intero allevamento in cui si verifica un caso di BSE. Se invece sono disponibili dati scientifici oggettivi che fanno ritenere che non sia necessario

ricorrere all'abbattimento totale degli allevamenti con casi di BSE, potrebbero applicarsi misure meno radicali e dolorose, sempre che queste presentino un grado ed un livello di protezione equivalente a quelli ottenuti tramite l'abbattimento totale;

durante gli ultimi anni ed in particolare nel corso di questa ultima grave crisi di casi di BSE in determinati stati dell'Unione, sono stati condotti approfondimenti ed analisi scientifiche sia da parte di istituti universitari e di ricerca privati, sia da parte di organismi autorizzati dall'Unione europea (Comitato scientifico direttivo e Comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica), che hanno fatto pervenire alla Commissione pareri scientifici su vari aspetti della BSE in base ai quali si può ritenere che ci sono oggi le condizioni per applicare misure di controllo e di lotta meno esasperate di quelle fino ad oggi adottate, ma in grado di garantire un equivalente grado di sicurezza specifica;

per affrontare in maniera organica ed uniforme la materia delle TSE e della BSE in tutta l'Unione europea e per rendere operative anche alcune misure alternative agli abbattimenti generalizzati degli allevamenti con casi di BSE, il Parlamento europeo ed il Consiglio, in data 22 maggio 2001, hanno adottato un nuovo regolamento che reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, trattasi del regolamento. (CE) n. 999/2001, entrato in vigore e reso applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001;

il nuovo regolamento permette di affrontare in maniera efficace e misurata ogni argomento che si riferisce alle TSE ed alla BSE e nei suoi 26 articoli e 11 allegati, come modificati da ultimo dai regolamenti. (CE) n. 1248 e n. 1326, sono disciplinate esaurientemente tutte le materie che compongono i campi di interesse di queste encefalopatie spongiformi, si tratta ora di uniformare a queste le disposizioni nazionali, che come è noto sono lacunose e frammentarie;

in materia di smaltimento di organi e di tessuti considerati a rischio BSE eliminati al momento della macellazione e dei ruminanti morti in stalla, per i quali è stato introdotto l'obbligo di distruzione mediante incenerimento, è stata emanata la legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha convertito il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, e prevede misure di sostegno in favore delle principali filiere zootecniche italiane;

il citato decreto-legge n. 1 del 2001, prevede fino al 25 maggio 2001, la concessione di sostegni per i soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti a rischio, nonché per il ritiro di farine derivanti dalla trasformazione dei prodotti a basso rischio, il cui impiego è stato vietato nell'alimentazione animale, anche in virtù di disposizioni comunitarie: questi sostegni sono stati prorogati al 31 luglio dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, ora all'attenzione dell'Assemblea per la conversione in legge;

il perdurare della situazione di emergenza ha richiesto che le misure di sostegno in scadenza il 31 luglio fossero prorogate almeno fino al 31 dicembre prossimo, data in cui si potrebbero assumere decisioni definitive a livello europeo sulla destinazione delle farine animali;

la proroga al 31 dicembre è da ritenere vitale per le filiere zootecniche italiane coinvolte nella vicenda che devono competere con concorrenti degli altri Stati membri che contano su misure di sostegno pubblico certe e definitive. I costi di questa proroga sarebbero coperti dalle economie realizzate sui capitoli di spesa attribuiti alla legge n. 49 del 2001,

impegna il Governo

ad uniformare tempestivamente tutta la normativa nazionale in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili, al regolamento (CE) n. 999/2001 e successive integrazioni e modificazioni;

a rendere immediatamente operative le disposizioni del nuovo regolamento che

riguardano i « Programmi di formazione », gli « Indennizzi da pagare senza indugio ai proprietari », « L'abbattimento selettivo degli allevamenti con casi positivi di BSE, tramite distruzione della sola coorte », come previsto, rispettivamente dagli articoli 10, 13 comma 4 e. 13 comma 1;

9/1195/1. Burani Procaccini.

La Camera,

premesso che,

il morbo della BSE ha inflitto un duro colpo al settore zootecnico in Basilicata con gravi ripercussioni per gli allevatori;

il settore zootecnico lucano si trova a dover affrontare un'altra emergenza provocata dal morbo della « lingua blu »;

la regione Basilicata, nell'interesse del suo territorio, è stata dichiarata « zona di protezione » per evitare che il morbo si propaghi nel resto del Paese e in Europa;

tale decisione impedisce di vendere i vitelli per l'ingrasso e i soggetti da riproduzione, i danni sopportati sono notevoli in quanto non vi è la possibilità di riconvertire nel breve periodo gli allevamenti;

con il programma di vaccinazione si determina un'ulteriore svalutazione dei capi in quanto essi risulteranno comunque sempre sierologicamente positivi;

in Basilicata vi è il precedente dell'afta, una patologia che costrinse nel 1993 gli allevatori lucani a sopprimere interi allevamenti di cui stanno ancora subendo le conseguenze;

impegna il Governo

ad intervenire di concerto con la Regione Basilicata affinché, anche in sede comunitaria, vengano previsti adeguati strumenti di sostegno al settore della zootecnia lucana in considerazione della peculiare condizione di zona cuscinetto

nonché di prevedere indennizzi anche per i danni provocati dalle vaccinazioni e di potenziare i presidi di controllo sul territorio per evitare che vengano introdotti, volontariamente, in Basilicata animali infetti.

9/1195/2. Molinari.

La Camera,

valutato che, nel quadro delle misure di prevenzione poste in essere a causa della crisi della BSE, migliaia di operatori del settore, allevatori e produttori di mangimi, sono stati sottoposti alle misure di profilassi sanitaria, nonché alle sanzioni di cui al decreto-legge n. 1 del 2001, convertito nella legge n. 49 del 2001, per la sola presenza nelle loro stalle o impianti di tracce di farine animali causate da contaminazioni ambientali o accidentali dei prodotti da parte di altri soggetti a monte della filiera produttiva;

valutata la necessità di evitare l'ingiusta applicazione di dette misure e sanzioni, che determinano in molti casi la crisi economica irreversibile delle imprese colpite, ai soggetti per i quali sia stato riconosciuto il comportamento incolpevole per la presenza delle tracce di farine;

valutata la necessità che il Ministro della salute definisca margini di tolleranza nella presenza di dette tracce di farine animali sulla base del principio di precauzione e di affidabili riscontri scientifici, al fine di assicurare, in primo luogo, la tutela della salute dei cittadini;

valutata la necessità di accelerare nel nostro Paese, in attesa dell'applicazione di normative a livello comunitario, l'introduzione di sistemi di tracciabilità volontaria, anche in base a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

impegna il Governo

a provvedere, nel caso di contaminazione ambientale o accidentale con farine

animali in tracce dei mangimi destinati all'alimentazione dei bovini, alla sollecita introduzione della doppia determinazione analitica, qualitativa e quantitativa, nei relativi controlli da parte delle istituzioni preposte, definendo un margine di tolleranza da determinarsi nel rispetto del principio della precauzione e sulla base di affidabili riscontri scientifici, al fine di evitare agli allevatori e produttori di mangimi l'ingiusta applicazione di misure di profilassi sanitaria e delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

ad assumere, con urgenza, ogni utile e necessaria misura o provvedimento per la non applicazione ai soggetti di cui sopra delle sanzioni previste dall'articolo 7-*quater* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 2001, n. 49, dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, nonché di quelle previste per le medesime fattispecie dalla precedente normativa;

a dare rapida attuazione a quanto previsto in tema di incentivazione dei processi di tracciabilità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

9/1195/3. Peretti, Grillo.

La Camera,

considerato che la situazione socio economica conseguente all'emergenza BSE è ancora critica con ripercussioni sui settori di filiera,

impegna il Governo

1) ad una rapida costituzione del Consorzio obbligatorio ed all'adozione di misure che semplifichino le modalità di macellazione, pur nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie;

2) ad azioni finalizzate a snellire le procedure per l'erogazione dei premi PAC, spettanti ai produttori, mediante l'attivazione dell'AGEA regionale;

3) ad attivarsi, utilizzando anche i poteri sostitutivi, per il completamento dell'anagrafe bovina;

4) ad aumentare i controlli e la vigilanza sull'importazione dai paesi esteri con particolare attenzione agli animali di età inferiore ai 12 mesi;

5) a definire un piano di rilancio e valorizzazione della zootecnia bovina da carne, da concordare con i produttori e le loro organizzazioni.

9/1195/4. Preda, Sedioli, Rava, Marcora.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 2 LUGLIO 2001, N. 247, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RILASCIO DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO (1134)**

(A.C. 1134 - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, reca disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;

l'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevede l'aggiornamento da parte del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, dell'elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, anche articolando e ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899;

tale aggiornamento incide sia sul numero dei locatori beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 della legge 431 del 1998, sia sulla percentuale della riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati secondo gli accordi nazionali o locali, ai sensi del succitato comma 4;

l'articolo 11, comma 10, della legge n. 431 prevede la copertura, per l'anno 2003, delle ulteriori minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, pari a lire 67,5 miliardi, a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

l'elenco provvisorio dei comuni ad alta tensione abitativa posto all'attenzione della Conferenza Stato-regioni sembra ampliare eccessivamente il numero dei comuni presi in considerazione rispetto all'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, ultimamente pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2001;

l'eccessivo ampliamento del numero dei comuni considerati ad alta tensione abitativa potrebbe mettere in crisi l'intero sistema delle agevolazioni finanziarie stabilito dalla legge n. 431 del 1998;

impegna il Governo

a rivedere l'elenco dei comuni considerati ad alta tensione abitativa, attualmente all'esame della Conferenza Stato-regioni, informando la Camera, ed in particolare la Commissione parlamentare competente, sui criteri che si intendono adottare per l'aggiornamento del medesimo elenco.

9/1134/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Caparini, Zaccheo, Lupi, Brusco.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, reca disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;

le continue proroghe dei termini di sospensione delle procedure esecutive di sfratto ledono il diritto dei proprietari immobiliari di rientrare nel possesso del proprio immobile alla scadenza del contratto di locazione, scaricando sui privati cittadini le insufficienze dello Stato nelle politiche abitative;

per accelerare la distribuzione delle risorse del fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, l'articolo 11, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, prevede la nomina di appositi commissari *ad acta* per provvedere al trasferimento ai comuni delle risorse medesime ove le regioni non provvedano nei termini stabiliti dalla legge;

i ritardi registrati nella formazione delle graduatorie e nella distribuzione dei finanziamenti per la locazione agli aventi diritto da parte dei comuni, rischiano di danneggiare ed ostacolare l'intera riforma delle locazioni introdotta nell'ordinamento con la legge n. 431 del 1998;

l'emanazione di provvedimenti particolari in materia di proroga dell'esecuzione degli sfratti, a favore di alcune categorie di inquilini socialmente deboli come quelle che hanno a carico persone ultra-sessantacinquenni o handicappati gravi, rischiano di danneggiare proprio le categorie che si intendono tutelare, precludendo loro la possibilità di trovare un altro alloggio sul libero mercato,

impegna il Governo

ad evitare in futuro ulteriori proroghe degli sfratti, anche prevedendo misure sostitutive per il riparto delle risorse del fondo per le locazioni ovvero invitando le regioni a nominare appositi commissari *ad*

acta per provvedere alla distribuzione delle risorse agli aventi diritto, ove i comuni si dimostrino inadempienti.

9/1134/2. Guido Dussin, Parolo, Gibelli, Caparini, Zaccheo, Lupi, Brusco.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, reca disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone la proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo esclusivamente a favore degli inquilini che abbiano nel nucleo familiare persone ultra-sessantacinquenni o handicappati gravi e non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti alla locazione di una nuova casa;

tale sospensione opera a favore dei soli inquilini residenti nei comuni di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

impegna il Governo

a tenere in particolare considerazione negli altri provvedimenti che assumerà in materia di locazione le necessità dei disagiati non residenti nei comuni dichiarati ad alta tensione abitativa.

9/1134/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Brusco.

La Camera,

premesso che:

con decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, il Governo ha differito al 31 dicembre 2001 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la legge n. 388 del 2000 (articolo 80, commi 20 e 21) prevedeva che i comuni avrebbero dovuto predisporre elenchi di famiglie con sfratto esecutivo allo scopo di prevedere un passaggio da casa a casa utilizzando alloggi disponibili di proprietà pubblica, ovvero prendendo in locazione alloggi di proprietà privata, utilizzando a tale scopo fino al 10 per cento delle risorse assegnate per il cosiddetto fondo sociale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché altre risorse messe a disposizione dai comuni medesimi;

l'articolo 2 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, prevedeva che per fronteggiare l'emergenza abitativa gli enti previdenziali pubblici mettessero a disposizione dei comuni il 60 per cento degli alloggi di proprietà degli stessi non locati, l'assegnazione dei quali — da parte dei comuni — avrebbe dovuto riguardare famiglie interessate o interessande da azioni di rilascio,

impegna il Governo

a volere disporre una verifica, entro il 31 ottobre 2001, in ordine alla corretta applicazione da parte dei comuni delle disposizioni di legge summenzionate, atteso che l'omessa applicazione delle stesse da parte dei comuni medesimi determina l'adozione di provvedimenti legislativi, quali quello di cui al decreto-legge in premessa, volti a sospendere le procedure esecutive di rilascio degli immobili ad uso abitativo, con ingiusta penalizzazione dei proprietari degli immobili in questione;

a volere riferire alla Camera, ed in particolare alla Commissione parlamentare competente, entro il 30 novembre 2001 sulla reale situazione degli sfratti in fase esecutiva;

ad adoperarsi affinché, in occasione dell'aggiornamento da parte del CIPE, giusto quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, nell'elenco dei comuni cosiddetti « ad alta tensione abitativa » — così come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21

febbraio 1989, n. 61 — non siano inclusi comuni affatto toccati dall'emergenza abitativa;

a ritenere, con il provvedimento di cui al decreto-legge n. 247 del 2001, fatte salve evenienze di forza maggiore allo stato non ipotizzabili, definitivamente chiusa la fase della legislazione d'emergenza, della quale la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo è testimonianza.

9/1134/4. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Foti, Landi di Chiavenna.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede l'obbligo di provvedere, ogni due anni, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni con alta tensione abitativa, di cui al comma 1 della medesima legge;

la legge 8 febbraio 2001, n. 21, prevede che il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sia distribuito a partire dal 2001 in base ad una procedura che si richiama al fabbisogno accertato,

impegna il Governo

a seguire con attenzione, presso la Conferenza Stato-regioni, l'iter relativo all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.

9/1134/5. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Abbondanzieri, Vigni, Zunino, Raffaella Mariani, Preda, Pistone, Realacci, Piglionica.

La Camera,

premesso che:

nel corso di un recente incontro tra il Presidente dell'ANCI, gli assessori dei comuni di Firenze, Genova, Milano, Roma, Napoli e Torino, i rappresentanti delle

associazioni degli inquilini e delle associazioni dei proprietari di immobili, è stato attivato un « tavolo » di concertazione sul problema della casa e, in particolare, per la gestione degli sfratti attualmente sospesi fino alla fine dell'anno;

oltre agli impegni assunti direttamente dai comuni, diverse richieste sono state indirizzate al Governo affinché, in base alle norme ed ai principi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia incentivata la locazione e siano garantite adeguate forme di sostegno alle famiglie a più basso reddito,

impegna il Governo

ad operare per dare una risposta positiva alle richieste formulate dai comuni delle grandi città e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari immobiliari, così come definito nel corso dell'incontro suddetto, ed in particolare per:

1) garantire una piena ed efficace attuazione della legge n. 431 del 1998;

2) rifinanziare il fondo nazionale di sostegno alla locazione, previsto dalla legge n. 431 del 1998, con un aumento almeno del 20 per cento per il prossimo triennio, tenendo conto che l'attuale stanziamento copre soltanto la metà del fabbisogno accertato dai comuni ed invitare le regioni a semplificare le procedure di ripartizione dei finanziamenti e dei relativi controlli;

3) sviluppare l'edilizia residenziale pubblica da destinare alle locazioni in regime concordato tra proprietari e inquilini, sviluppando altresì gli incentivi e le agevolazioni fiscali per i proprietari e gli inquilini di immobili in locazione;

4) favorire la realizzazione di intese con le grandi proprietà immobiliari (enti, istituzioni, IPAB, banche ed assicurazioni) per la disponibilità di una quota di alloggi da concedere in locazione ai soggetti colpiti da sfratto esecutivo;

5) creare le condizioni per lo sviluppo di programmi di edilizia residenziale basati su strumenti finanziari inno-

vativi con le modalità previste dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

9/1134/6. Vigni, Realacci, Pistone, Chianale, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Olivieri, Nigra, Buglio, Zunino.

La Camera,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha previsto un regime transitorio disponendo che « ai contratti per la loro intera durata e ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazione vigenti prima di tale data »;

fra le disposizioni normative richiamate ha particolare rilievo l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha introdotto la possibilità di stipulare accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978;

in materia di contratti di locazione di immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali, per evitare il rilevante e negativo impatto sociale di una non omogenea applicazione della nuova normativa da parte dei vari enti, era intervenuta, successivamente alla citata legge n. 359 del 1992, la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 novembre 1992, n. 4/4PS/21898, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 novembre 1992;

la successiva circolare n. 6/4PS/30712 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 1997, ha dettato nuovi criteri di assegnazione delle unità immobiliari di uso abitativo e di determinazione dei canoni e, di conseguenza, la circolare del 27 novembre 1992 si applica ai contratti in essere e scaduti antecedentemente alla data di entrata in vigore della circolare del 30 aprile 1997;

le istruzioni contenute nella circolare del 27 novembre 1992 circa la deter-

minazione del canone di locazione non risultano essere state uniformemente applicate da tutti gli enti previdenziali;

nel corso della discussione del progetto di legge n. 6926, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, nella XIII legislatura, presso la VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati, il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno, a firma onorevole Riccio, che impegnava il Governo ad emanare disposizioni anche interpretative, che espressamente prevedessero l'applicabilità ai contratti di cui al citato comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998, anche delle direttive ed istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenute in circolari e regolamenti, approvati dal Consiglio dei ministri;

analogo ordine del giorno, a firma senatore Veraldi e Follieri, è stato accolto dal Governo presso il Senato della Repubblica, sempre nella discussione del medesimo disegno di legge (A.S. 4818);

ribadendo il contenuto dei richiamati ordini del giorno;

impegna il Governo

ad emanare disposizioni, anche interpretative, che espressamente prevedano l'applicabilità ai contratti di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998 anche delle direttive ed istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenute in circolari e regolamenti, approvati dal Consiglio dei ministri.

9/1134/7. Riccio.

La Camera,

premesso che:

l'Enasarco possiede un consistente patrimonio immobiliare, locato in gran parte ad inquilini percettori di redditi medi o medio bassi soprattutto nei territori colpiti da calamità naturali ove anche l'Enasarco, insieme ad altri istituti previdenziali, ha realizzato immobili ad uso abitativo;

dopo la trasformazione da ente in fondazione, avvenuta recentemente, l'Enasarco ha deciso di interrompere i rapporti locativi convenzionali; ne è conseguito un aumento generalizzato degli affitti dei circa diecimila inquilini ai quali, indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile, vengono richiesti importi doppi o tripli rispetto a quelli pagati attualmente;

la decisione della fondazione Enasarco, assunta senza neanche consultare le organizzazioni sindacali degli inquilini, può produrre gravi conseguenze per migliaia di famiglie che molto difficilmente potranno trovare altre soluzioni abitative,

impegna il Governo

a intervenire per far sospendere gli aumenti dei canoni alla fondazione Enasarco, ad avviare una trattativa con le organizzazioni sindacali degli inquilini in modo da assicurare la possibilità di accesso al canone concordato, a verificare la possibilità di introdurre canoni differenziati in funzione dell'ubicazione dell'immobile nonché riduzioni per gli anziani e per i cittadini a basso reddito e ad adoperarsi per garantire l'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto dell'appartamento da parte degli inquilini.

9/1134/8. Duca, Lucidi, Pistone, Battaglia.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1134,

impegna il Governo

e, in particolare, i ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute a riferire, non appena possibile e comunque entro il mese di novembre, alla Camera, ed in particolare alla Commissione parlamentare competente, sulla reale situazione di emergenza abitativa delle categorie interessate al provvedimento accertata ed esistente nel Paese.

9/1134/9. (Testo così modificato nel corso della seduta) Osvaldo Napoli.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Stato delle conoscenze sui rischi derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito).

A) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della difesa ha disposto che la sanità militare prosegua gli accertamenti sui gravi danni che l'uranio impoverito provocherebbe alle popolazioni ed ai militari operanti nei Balcani;

l'iniziativa pare essere stata assunta in quanto il secondo rapporto della commissione ministeriale presieduta dal professor Franco Mandelli avrebbe rilevato un eccesso di casi di linfoma di Hodgkin;

del resto, l'accesso gratuito a programmi di accertamento sanitario per tutti coloro che, civili o militari, operino o abbiano operato nei Balcani, dimostra che i rapporti sin qui acquisiti non sono riusciti a superare e fugare i dubbi;

le famiglie dei nostri connazionali impiegati nell'area balcanica mantengono una comprensibile preoccupazione, derivante dall'alternarsi di notizie rassicuranti e di successive notizie di diverso tenore;

è altresì diritto di quanti scelgono volontariamente di recarsi nei Balcani sapere con precisione quali siano i rischi concreti di natura sanitaria —:

quale sia l'effettivo stato della conoscenza circa i rischi sanitari derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e quale sia il livello di conoscenza da parte dei militari che decidono di recarsi nei Balcani.

(3-00001)

(30 maggio 2001).

(Sezione 2 - Iniziative per contrastare il fenomeno dell'alcolismo).

B) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'alcolismo, terza causa di morte nel nostro Paese, ha prodotto, negli ultimi 11 anni, oltre 100 mila decessi, in gran parte per cirrosi epatica;

nello stesso periodo si sono registrati 40 mila morti da trauma per guida in stato di ebbrezza e per suicidi dovuti a depressione;

secondo stime recenti la metà degli omicidi vengono commessi sotto l'effetto dell'alcol, così come una elevatissima percentuale di risse e violenze sessuali;

la violenza fisica nell'ambiente familiare nell'ottanta per cento dei casi ha come causa scatenante l'abuso di bevande alcoliche;

si è calcolato che l'etilismo provoca un danno per lo Stato di circa 20 mila miliardi l'anno;

il fenomeno è dunque molto grave sotto molteplici aspetti e merita di essere affrontato con la consapevolezza che le risorse destinate a contrastarlo costituiscono un vero e proprio investimento —:

quali politiche il Governo intenda attivare per contrastare adeguatamente, e soprattutto per curare con criteri moderni, il fenomeno dell'alcolismo i cui effetti, in termini di perdita di vite umane, di serenità familiare, di sicurezza pubblica e privata, sono letteralmente devastanti.

(3-00023)

(21 giugno 2001).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Iniziative del Governo in relazione al fenomeno dell'immigrazione clandestina)

LUCIANO DUSSIN, CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

come da molti anni a questa parte, la stagione estiva accentua il traffico illegale di immigrati clandestini verso il nostro Paese;

in questi giorni, sui giornali e sui mezzi di informazione, si ripete il solito stillicidio di notizie relative ai naufraghi, carrette del mare cariche di donne e bambini che arrivano stremate sulle nostre coste;

stesse notizie giungono dal confine del nord-est italiano, dove si calcola che almeno 300 clandestini entrano ogni giorno indisturbati semplicemente attraversando a piedi il confine italo-sloveno;

la Lega Nord Padania denuncia da anni questa situazione di assoluto abbandono dei confini nazionali, perseguita in modo sistematico da parte del governo di centrosinistra, nella sua folle politica di globalizzazione forzata —

in relazione al sopralluogo effettuato in questi giorni dai Ministri Bossi e Scajola proprio nel confine friulano, quali informazioni abbia sulla situazione riscontrata e quali iniziative il Governo intenda intraprendere per riportare la situazione delle frontiere italiane ad uno stato di normalità. (3-00098)

(17 luglio 2001)

(Sezione 2 - Attività professionale del sottosegretario onorevole Taormina)

BONITO, CENNAMO, CARBONI, LUMIA e VIOLANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi Renato D'Andria, noto finanziere ed imprenditore napoletano, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza cautelare adottata dall'autorità giudiziaria partenopea;

il D'Andria è accusato dalla Procura della Repubblica di Napoli di essere a capo di una « *intelligence* privata », di una organizzazione composta da alcuni carabinieri infedeli (un ufficiale e due sottufficiali), da funzionari pubblici corrotti, da faccendieri;

siffatta organizzazione, grazie ad un reticolo di rapporti istituzionali, imprenditoriali e finanziari veramente esteso, è accusata di aver raccolto informazioni raccolte in fascicoli, che venivano utilizzate per ricattare ed estorcere denaro, inquinare indagini, costruire falsi dossier,

per distruggere altri imprenditori, avversari economici, avversari istituzionali (*l'Unità* 11 luglio 2001 pag. 5);

il D'Andria risulta altresì accusato di aver interferito « nell'ordinato svolgimento della vita democratica del Paese » (*l'Unità* cit.), di aver promosso collegamenti con « ambienti di eversione neofascista » e di aver utilizzato la sua organizzazione anche per realizzare « un'articolata aggressione alle istituzioni per fini destabilizzanti e devianti;

il D'Andria è difeso dall'avvocato Taormina, il quale come è noto, nel Governo in carica ricopre l'incarico di sottosegretario all'interno;

secondo notizie di stampa, alle ore 7 del 10 luglio 2001, al momento del suo arresto il D'Andria avrebbe telefonato al suo difensore, il sottosegretario Taormina, appunto, per riferirgli ciò che stava accadendo. Non solo, il sottosegretario Taormina, sempre secondo le notizie di stampa, avrebbe poi parlato al telefono con lo stesso sottufficiale impegnato nelle operazioni di cattura;

il sottosegretario Taormina, insomma, alle ore 7 del 10 luglio 2001, avrebbe deposto le sue funzioni di uomo di governo al quale risultano affidati compiti di tutela della sicurezza pubblica e privata, di difesa delle istituzioni democratiche ed avrebbe assunto quelle di difendere un imputato ritenuto dagli inquirenti particolarmente pericoloso, accusato di azioni destabilizzanti contro le istituzioni e di ogni genere di nefandezze;

si ritiene impossibile la compatibilità delle due suddette funzioni ed i fatti innanzi esposti sono destinati a creare allarme e sconcerto nella collettività e nelle istituzioni;

non è dato sapere, ad esempio, se il sottosegretario avvocato Taormina, allorché parlò con il sottufficiale dei Carabinieri, impegnato nella cattura del suo cliente, abbia dato al sottufficiale stesso

opportune indicazioni in ordine ai suoi compiti istituzionali, ovvero abbia assunto il ruolo di controparte processuale;

mentre il Ministro Giovanardi dichiarava in Aula il 12 luglio 2001 che il Governo aveva chiesto al sottosegretario Taormina di rinunciare a tutti i suoi incarichi professionali (sul punto risulta da un'agenzia di stampa una dichiarazione dello stesso sottosegretario in tal senso), l'onorevole Taormina difendeva a Bari Francesco Prudentino, indicato come capo del contrabbando, contro il quale lo Stato è costituito parte civile —:

se ritenga il comportamento del sottosegretario Taormina compatibile con i suoi doveri d'ufficio, corretto ed immune da rilievi in relazione alla sua funzione istituzionale, insuscettibile di immediate ed incisive decisioni politiche, decisioni che si gradirebbe conoscere. (3-00099)

(17 luglio 2001)

(Sezione 3 - Iniziative per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, con particolare riferimento alla situazione in Calabria)

DORINA BIANCHI e RANIELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 16 luglio 2001 si è registrato l'ennesimo sbarco di extracomunitari sulla costa jonica calabrese, divenuta nell'ultimo mese la destinazione preferita dai trafficanti di clandestini —:

se non ritenga opportuno, vista la dimensione che sta assumendo il fenomeno in Calabria, prevedere nell'immediato interventi volti a potenziare le strutture sanitarie e le dotazioni di personale a disposizione delle forze di Polizia e quali iniziative intenda adottare per ottenere piena ed effettiva collaborazione da parte degli altri Paesi del bacino Mediterraneo, nella prevenzione e repressione delle attività dei trafficanti di clandestini e di quanti prestano loro assistenza. (3-00100)

(17 luglio 2001)

(Sezione 4 - Iniziative del Governo in relazione al fenomeno dell'immigrazione)

BUEMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con lo sbarco avvenuto il giorno 12 luglio 2001, presso la spiaggia di Sant'Illario dello Ionio, di 314 clandestini si è arrivati, nell'ultimo mese, alla cifra di oltre 2000 persone approdate sulle coste della Calabria;

questi episodi hanno riproposto il dramma dell'immigrazione clandestina e la necessità di affrontare questo problema non con *slogan* da campagna elettorale, ma con una politica attenta alla complessità della materia;

la politica attuata dal precedente governo aveva dato i primi risultati vincenti, sia per numero di clandestini rimpatriati (60.057 dal 1° gennaio al 30 novembre del 2000), che per accordi stipulati con i paesi di provenienza della maggior parte di immigrati clandestini;

al contrario l'attuale maggioranza ha espresso giudizi diametralmente opposti su come intenda affrontare questo problema, sia per quanto riguarda un'eventuale sanatoria, che per la possibilità di introdurre il reato di immigrazione clandestina;

in concreto l'unico atto prodotto dal Governo è stato varare un decreto che raddoppia il numero di lavoratori stagionali stranieri rispetto a quelli fatti entrare l'anno scorso, ciò a dimostrazione che le richieste avanzate dagli imprenditori sulla necessità di aumentare la mano d'opera proveniente dall'estero per svolgere mansioni ormai rifiutate dai nostri lavoratori, non poteva essere disattesa —:

come intenda il Governo, fermo restando la necessità di reprimere con forza le forme organizzate di piccola e grande criminalità, gestire la questione dell'immigrazione e fermare il flusso di immigrati clandestini, tenuto conto che fino a quando i paesi nel sud del mondo non

riusciranno ad uscire dalla loro crisi economica questo fenomeno tenderà ad allargarsi ulteriormente. (3-00101)

(17 luglio 2001)

(Sezione 5 - Politica del Governo rispetto ai redditi da lavoro dipendente)

RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 è indicato un tasso programmato di inflazione per il 2001 pari al 1,7 per cento;

l'inflazione reale per il 2001 è stimata attorno al 2,9 per cento, anche dalla stessa Banca d'Italia;

l'inflazione programmata in questi anni, non avendo mai coperto per intero il tasso di inflazione reale, ha determinato un ulteriore abbattimento dei salari dei lavoratori —:

se tale politica di attacco ai salari dei lavoratori, e di costante e pervicace abbattimento del loro potere d'acquisto, non costituisca una scelta definitiva e chiara del Governo che ha deciso di colpire i redditi da lavoro dipendente ad esclusivo vantaggio della rendita e dei grandi patrimoni, così come dimostrano le prime misure di carattere economico del Governo, a cominciare dalla cosiddetta Tremonti *bis*. (3-00102)

(17 luglio 2001)

(Sezione 6 - Politica del Governo in materia di scuola pubblica)

GAMBALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il ritiro da parte del Governo del ricorso alla Corte costituzionale contro il provvedimento della regione Lombardia concernente i buoni scuola e l'annunciata

istituzione prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria di un'agenzia privata esterna al Ministero della pubblica istruzione che dovrebbe valutare il sistema formativo e l'operato dei docenti, danno la netta sensazione dell'intenzione del Governo di smantellare la scuola pubblica a favore di un sistema privato di istruzione e formazione —:

quali politiche per la scuola pubblica il Governo intenda sostenere. (3-00104)

(17 luglio 2001)

(Sezione 7 - Prospettive di riforma degli ordini professionali)

LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il Commissario europeo Mario Monti ha avviato un'indagine conoscitiva sugli ordini professionali italiani, al fine di valutare la compatibilità delle loro funzioni con l'ordinamento dell'Unione Europea in materia di concorrenza;

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Roberto Maroni, al termine di un incontro tenuto a Bruxelles con il Com-

missario Monti, ha rilasciato dichiarazioni circa la disponibilità del Governo a discutere sulla riforma degli ordini;

il tema della riforma degli ordini professionali ed il ruolo delle professioni nel sistema economico-sociale del nostro Paese saranno sicuramente oggetto dell'attenzione del Parlamento e dell'Esecutivo, come lo furono già, purtroppo infruttuosamente, nella passata legislatura;

dal mondo variegato delle professioni giungono insistenti istanze in merito alla necessità di un più incisivo coinvolgimento nelle decisioni politico-economiche di rilevanza nazionale;

è indubbio che gli ordini dovrebbero essere maggiormente valorizzati nella loro funzione di tutela deontologica e di garanzia della qualità della prestazione professionale, nonché in quella di formazione continua dei propri iscritti —:

quale sia la posizione del Governo in merito all'indagine di cui in premessa, aperta dal Commissario Monti, e alla necessità di avviare una riforma degli ordini professionali, in grado di adeguarne il ruolo alle mutate esigenze del nuovo millennio, mediante il coinvolgimento e l'assenso dei medesimi. (3-00103)

(17 luglio 2001)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

Lire 1000 = € 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0000190